

COMUNE DI ATRI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA SERVIZI ALLA CITTÀ ED AL TERRITORIO SUE - URBANISTICA

Atri, 20/09/2022 Prot. n. 18586

REGIONE ABRUZZO

Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche Ufficio Pianificazione e Programmi

PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto:

Conferenza di Servizi Procedimento di V.A. per "Incremento volumetrico" Discarica per lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, di origine urbana – Località S. Lucia" nel Comune di Atri (TE) – D.lgs. 152/06 - A.I.A. n. 81/120 del 09/02/2009 e s.m.i. – Riesame attività ai sensi dell'art. 29-octies "Rinnovo e riesame" del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Parere del Genio Civile di Teramo del 13/09/2022.

RISCONTRO.

Richiamate:

- 1. la nota del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche DPC026 del 06/09/2022 prot. RA n. 0322531/22 con cui si chiede al Genio Civile di Teramo di esprimere il parere "..sulla verifica della possibilità di abbancare ulteriori rifiuti in relazione alla stabilità dei fronti di discarica" così come chiesto dal CCR-VIA nel giudizio citato n. 3357 del 04/03/2021
- 2. il parere espresso dal Genio Civile con nota prot. RA n. 0325079/22 del 07/09/2022 col quale si afferma che "per quanto di competenza si evidenzia la correttezza dell'iter istruttorio intrapreso ... (n.d.r. deposito mediante la piattaforma MUDE-RA della "Pratica Sismica n. 4299/2022 relativa alla variante non sostanziale per l'incremento volumetrico della discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita ad Atri (TE) in contrada Santa Lucia" da parte della Ditta Atri Ambiente) ... per cui nulla osta al completamento dello stesso";
- 3. la successiva nota del Genio Civile di Teramo, prot. RA n. 0331649/22 del 13/09/2022, trasmesso al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche DPC026, con la quale si conferma che il parere rilasciato "... è riferito esclusivamente alla correttezza dell'iter istruttorio intrapreso dalla committente, per quanto possibile riscontrare, in merito alla denuncia delle opere per quanto attiene il vincolo sismico, non costituendo validazione della progettazione allegata, in base a quanto previsto dalle norme di settore" e inoltre che l'avvenuta "...trasmissione del deposito sismico mediante piattaforma MUDE-RA "Servizi di competenza dei Comuni", secondo le modalità riportate negli artt. 9-10 della L.R. 11 agosto 2011, n.28 e s.m.i, avente ad oggetto "Pratica Sismica n. 4299/2022 relativa alla variante non sostanziale per l'incremento volumetrico della discarica per rifiuti speciali non pericolosi sita ad Atri (TE) in contrada Santa Lucia", omissis non essendo stato lo stesso ricompreso tra le pratiche sorteggiate e quindi di propria competenza, conferma quanto precedentemente espresso, ribadendo come il quadro normativo di riferimento attribuisca le competenze su tale tipologia di intervento al comune territorialmente competente.";
- 4. La nota del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche DPC026 del 06/09/2022 del 14/09/2022 con la quale si chiede al Servizio Valutazioni Ambientali di "chiarire se il parere del Genio Civile di

<u>Teramo</u>, acquisito agli atti del SGRB-dpc026 <u>in data 07/09/2022</u> prot. n. 0325079/22 e <u>confermato con la successiva nota del 13/09/2022 prot. n. 0331649/22</u>, all'interno del procedimento istruttorio finalizzato al riesame dell'autorizzazione A.I.A. n. 81/120 del 09/02/2009 e s.m.i e contestuale incremento volumetrico della discarica "Piomba Fino" in misura inferiore al 15%, <u>sia esaustiva al fine dell'ottemperanza a quanto indicato nel Giudizio CCR-VIA n. 3357 del 04/03/2021</u> e nello specifico:

- verifica della possibilità di abbancare ulteriori rifiuti in relazione alla stabilità dei fronti di discarica."

Considerata l'importanza che il procedimento di riesame dell'autorizzazione A.I.A. n. 81/120 con contestuale incremento volumetrico della discarica "Piomba Fino" in misura inferiore al 15% assume per il territorio e la cittadinanza di questo Comune ed in particolare la questione della verifica della possibilità di abbancare ulteriori rifiuti in relazione alla stabilità dei fronti di discarica che deve essere svolta con la massima accortezza e correttezza possibile, si osserva quanto segue.

Relativamente ai pareri espressi dal Genio Civile con le note del 07/09/2022 e del 13/09/2022 è necessario osservare che nelle stesse <u>si asserisce che il quadro normativo di riferimento attribuisce in via esclusiva competenze ai Comuni relativamente alle tipologie di interventi di "Minore rilevanza" e "Privi di rilevanza", ciò in quanto l'intervento non è stato ricompreso tra le pratiche sorteggiate, nel qual caso sarebbe stata di competenza del Genio civile. Orbene tale asserzione non appare condivisibile infatti nessuna disposizione normativa nazionale o regionale – DPR 380/2001, Legge Regionale 11 agosto 2011, n. 28, Regolamento attuativo della L.R. 28/2011– individua i Comuni quale soggetti competenti all'adozione di atti e/o provvedimenti relativamente agli interventi di "Minore rilevanza" e "Privi di rilevanza", ad esclusione di quelli riferiti alla trasmissione, agli Uffici competenti del Genio civile, depositi simici e delle denunce presentate presso lo sportello telematico MUDE – RA.</u>

Tale affermazione è avvalorata dalla lettura congiunta delle disposizioni contenute nella Legge Regionale 11 agosto 2011, n. 28, e relativo Regolamento attuativo della L.R. 28/2011 dalla lettura delle quali si rileva all'art 10 della Legge che dispone che "1. Il soggetto interessato all'esecuzione dei lavori indicati come "interventi di minore rilevanza" o "privi di rilevanza" ai sensi dell'articolo 94bis del d.p.r. 380/2001, presenta a mezzo di trasmissione telematica il preavviso scritto di cui all'articolo 93 del d.p.r. 380/2001 e deposita il progetto esecutivo al Comune territorialmente competente, unitamente all'asseverazione di cui all'articolo 11 e all'asseverazione di responsabilità da parte del professionista. 2. La ricevuta telematica degli adempimenti di cui al comma 1 costituisce l'attestazione di avvenuto deposito, che è il presupposto per l'inizio dei lavori. **3. La ricevuta di cui al** comma 2, unitamente a tutti gli atti depositati, è trasmessa contestualmente dal Comune al Servizio regionale del Genio Civile competente per territorio.". Disposizione integralmente ribadita all'art 5 del Regolamento della L.R 28 che cita che "Il soggetto interessato all'esecuzione dei lavori indicati come "interventi di minore rilevanza" o "privi di rilevanza" ai sensi dell'articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001, presenta a mezzo di trasmissione telematica il preavviso scritto di cui all'articolo 93 del d.p.r. 380/2001 e deposita il progetto esecutivo al Comune territorialmente competente ... omissis ... La ricevuta telematica degli adempimenti di cui al comma 2 costituisce l'attestazione di avvenuto deposito, che è il presupposto per l'inizio dei lavori. La ricevuta, unitamente a tutti gli atti depositati, è trasmessa contestualmente dal Comune al Servizio regionale del Genio Civile competente per territorio.".

In merito alle competenze in materia sismica deve poi rilevarsi quanto disposto all'art. 1 comma 1 del Regolamento attuativo della LR 28/2011 che definisce quali sono gli Uffici competenti in materia di vigilanza che "si intendono gli Uffici che esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sulle costruzioni in zona sismica di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con competenza sul territorio provinciale o di area vasta, o sub-provinciale."

Per quanto riguarda l'ulteriore affermazione riportata nelle note del Genio Civile succitate cioè che il Comune territorialmente competente è Ente preposto al controllo ed alla vigilanza sull'assetto e la sicurezza del territorio, si deve precisare che in materia di vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche le competenze comunali (ma anche agli altri soggetti indicati all'art. 103 del DPR 380) sono riferite esclusivamente alla vigilanza e all'accertamento delle violazioni che, ai sensi dell'art 96 del DPR 380, una volta acclarate andranno trasmesse unitamente ad un processo verbale al competente ufficio tecnico della regione il quale "previ, occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo verbale all'Autorità giudiziaria competente con le sue deduzioni.".

Da tali brevi osservazioni appare chiaro che l'individuazione del Comune quale Ente con competenze esclusive sugli interventi di "Minore rilevanza" e "Privi di rilevanza", non appare corretta e pertanto non può demandarsi al Comune le responsabilità del controllo sul progetto depositato di cui trattasi, che restano in capo al Genio Civile, come d'altronde si rileva all'art 6 del Regolamento.

Ciò detto, appare a questo punto necessario ribadire quanto esposto con la nota comunale del 31/05/2022 prot. 10649 con la quale è stato infruttuosamente precisato (nell'ambito della seduta della conferenza di servizi del 31/05/2022) la necessità di valutare correttamente in quale fattispecie amministrativa deve essere ricondotta la verifica della stabilità dei fronti di discarica richiesta col giudizio citato n. 3357 del 04/03/2021 : se nel regime della "Autorizzazione sismica" exart 7 L.R. 28/2011; in quello del "Deposito sismico per gli interventi di "minore rilevanza" e "privi di rilevanza" ex-art 9 della medesima L.R. ovvero seguire un regime differente che non rientra in nessuno dei due casi delineati dalla normativa vigente.

A tal proposito preme notare che il Genio Civile di Teramo, a seguito di un incontro avuto in data 09/06/2022 con la società Atri Ambiente, ha unilateralmente stabilito che al fine di ottemperare a quanto richiesto in sede di CCR- VIA (cioè la verifica della possibilità di abbancare ulteriori rifiuti) si dovesse utilizzare il procedimento delineato all'art 10 della L.R. 28/2011, trattando l'abbancamento di nuovi rifiuti in una discarica come intervento di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità. L'interpretazione adottata dal Genio Civile appare ad avviso dello scrivente non corretta infatti gli interventi di "Minore rilevanza" e "Privi di rilevanza", elencati all'articolo 94-bis, comma 1, lettere b) e c) del medesimo d.p.r. 380/2001 - meglio individuati nelle Tabella A (Interventi e manufatti di Modesta Rilevanza) e Tabella B (Interventi e manufatti non assoggettabili alla normativa sismica L. 64/74) approvate il 27/09/2017 dal Tavolo Tecnico di Coordinamento (TTC) – sono tutti riferiti ad interventi su costruzioni esistenti ovvero nuove costruzioni appartenenti alla classe d'uso I e II di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018. Come d'altronde indicato all'art 6 comma 1 della L.R. 28/2011 che cita che "Le disposizioni del presente Titolo (n.d.r. PROCEDIMENTI RELATIVI AD INTERVENTI IN ZONE SISMICHE nei quali rientra anche il Procedimento per il deposito del progetto esecutivo ei lavori indicati come "interventi di minore rilevanza" o "privi di rilevanza" ai sensi dell'articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001) si applicano alle nuove costruzioni, agli interventi sul patrimonio edilizio esistente, agli ampliamenti e alle sopraelevazioni realizzati in zona sismica, comprese le varianti ai proqetti". Pertanto trattandosi di verifica della stabilità dei fronti di discarica al fine di abbancare ulteriori rifiuti appare chiaro, a parere dello scrivente, la non applicabilità del procedimento suggerito alla fattispecie di intervento in esame.

In conclusione, per quanto su esposto, si ritiene che non compete a questo Comune esprimersi, anche tacitamente, in merito alla verifica della stabilità dei fronti di discarica al fine di valutare la possibilità di abbancare ulteriori rifiuti così come richiesto dal CCR-VIA nel giudizio citato n. 3357 del 04/03/2021.

Tanto si doveva a chiarimento delle posizioni rilevate nella precorsa corrispondenza indicata in premessa.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in merito.

Cordiali saluti

Il Responsabile dell'Area II Arch. Giovanni Luca Germinario